

**conlegno**  
consorzio servizi legno sughero

**3 ottobre 2024**

**Immissione sul mercato UE, trasformazione ed esportazione di materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.**

**Regolamento UE 2023/1115 (EUDR)**

**Angelo Mariano**



## Conlegno e la dovuta diligenza forestale

Dal 2013 il Consorzio Servizi legno Sughero (<https://www.conlegno.eu/>), *Monitoring Organization* ufficialmente riconosciuta dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento UE 995/2010 (EUTR), mette a disposizione delle imprese italiane i propri strumenti per la *due diligence*, volti a comprovare la legalità di legno e derivati immessi sul mercato dell'Unione europea.

Conlegno sta anche lavorando allo sviluppo di una piattaforma elettronica che consentirà un approccio guidato alle procedure di *due diligence* previste dal regolamento UE 2023/1115 (EUDR).

L'EUDR comporta nuovi obblighi per chi opera nei settori afferenti a materie prime (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno) e relativi derivati, potenzialmente associati a fenomeni di deforestazione e degrado forestale.

# Argomenti trattati

- ✓ Regolamento UE 2023/1115 - EUDR
- ✓ Materie prime e prodotti interessati
- ✓ Definizioni e concetti fondamentali
- ✓ Valutazione comparativa dei Paesi
- ✓ Dovuta diligenza e procedura semplificata
- ✓ Sistema di informazione, autorità competenti e controlli
- ✓ Materiale informativo
- ✓ Schematizzazione dei principali obblighi delle imprese

# L'EUDR

9.6.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/206

## **REGOLAMENTO (UE) 2023/1115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del 31 maggio 2023**

**relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010**

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1115>

Il regolamento EUDR, **nella sua versione originale**, prevede la relativa attuazione al 30 dicembre 2024, ma...

# Proroga del regolamento

...proprio ieri (2 ottobre 2024) la Commissione europea ha annunciato la proposta (rivolta a Parlamento e Consiglio UE) di prorogare l'attuazione del regolamento di 12 mesi. Pertanto l'attuazione sarà rimandata al 30 dicembre 2025.



[https://green-business.ec.europa.eu/document/download/c7daa497-6cef-4996-b604-576de9a5aa90\\_en?filename=COM\\_2024\\_452\\_1\\_EN\\_Amending%20Regulation%202023\\_1115%20EUDR.pdf](https://green-business.ec.europa.eu/document/download/c7daa497-6cef-4996-b604-576de9a5aa90_en?filename=COM_2024_452_1_EN_Amending%20Regulation%202023_1115%20EUDR.pdf)

# Materie prime interessate dall'**EUDR**



A ciascuna materia prima fanno capo diversi prodotti derivati (analogamente a quanto già disposto dall'**EUTR** per il legno).

- **Bovini**
- **Soia**
- **Olio di palma**
- **Caffè**
- **Cacao**
- **Gomma naturale**
- **Legno e derivati** (prodotti **EUTR**, carbone, carta stampata e altri...)

# Prodotti **EUDR** a base di legno aggiunti a quelli **EUTR**

- 4401 Legna da ardere...
- **4402 Carbone di legna...**
- 4403 Legno grezzo...
- **4404 Liste di legno per cerchi...**
- **4405 Lana (paglia) di legno; farina di legno;**
- 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili
- 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, ....di spessore superiore a 6 mm;
- 4408 Fogli da impiallacciatura...
- 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite)profilato...
- 4410 Pannelli di particelle, pannelli detti «*oriented strand board*» (OSB) e pannelli simili...
- 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose...
- 4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato...
- 4413 Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati
- 4414 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili
- **4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno...**
- 4416 Fusti, botti, tini ed altri...
- **4417 Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno...**
- 4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni...
- **4419 Articoli per la tavola o per la cucina**
- **4420 Legno intarsiato e legno incrostato; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94**
- **4421 Altri articoli di legno**
- Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata,
- **ex 49 Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta;**
- **ex 9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402 ), anche trasformabili in letti, e loro parti, di legno...**
- 9403 30 , 9403 40 , 9403 50 , 9403 60 and 9403 91 Mobili di legno, e loro parti
- 9406 10 Costruzioni prefabbricate di legno.

# Definizioni principali

## «Deforestazione»

Conversione delle foreste ad uso agricolo, indipendentemente se causata dall'uomo o meno.



## «Degrado Forestale»

Cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di foreste primarie o di foreste che si rigenerano naturalmente, in piantagioni forestali o in altre terre boscate e (sotto forma) di conversione di foreste primarie in foreste piantate.



## «Materie prime e derivati «a deforestazione zero»

- (a) prodotti su terreni non deforestati **dopo il 31 dicembre 2020** (*Cut-off date*);
- (b) legno raccolto senza causare degrado forestale **dopo il 31 dicembre 2020**.



# Regole di base

Le merci interessate possono essere **immesse sul mercato UE** (importate o prodotte nel territorio comunitario) o **esportate** (ed eventualmente riesportate) soltanto se risultano:

- a **deforestazione zero**;
- **conformi alla legislazione** del paese di produzione;
- oggetto di una **dichiarazione di dovuta diligenza**.



# Operatori e commercianti

**Operatore:** soggetto che immette per primo sul mercato comunitario prodotti (d'origine UE o extra UE) regolamentati, oppure li esporta. Svolge la dovuta diligenza per accertare che tali prodotti siano legali e contraddistinti da un rischio di deforestazione e degrado forestale nullo o trascurabile. Ha l'obbligo di presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza sul Sistema di informazione UE.



**Commerciante:** soggetto che compra e/o vende prodotti già immessi sul mercato UE. In base alle proprie dimensioni aziendali, può essere obbligato (se grande azienda) o non obbligato (se PMI) ad effettuare la dovuta diligenza. **Conosce** nome, denominazione commerciale o marchio registrato, indirizzo postale, e-mail e sito web di chi gli ha fornito i prodotti e dei commercianti ai quali (a sua volta) li ha rivenduti e **conserva** per almeno cinque anni tali informazioni da fornire, su richiesta, all'autorità competente.

# EUDR e PMI

	CATEGORIA AZIENDALE	NUMERO DI DIPENDENTI	FATTURATO ANNUO	BILANCIO TOTALE
<b>P</b> <b>M</b> <b>I</b>	<b>Media impresa</b>	< 250	≤ 50 milioni €	≤ 43 milioni €
	<b>Piccola impresa</b>	< 50	≤ 10 milioni €	≤ 10 milioni €
	<b>Micro impresa</b>	< 10	≤ 2 milioni €	≤ 2 milioni €

Soglie dimensionali relative alle singole imprese e non ai gruppi di aziende.

[https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-definition\\_en](https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-definition_en)

# Dovuta diligenza EUDR




**NB: In presenza di rischio non trascurabile il prodotto non dovrà essere immesso sul mercato o esportato dalla UE**

A differenza della **Timber Regulation**, l'**EUDR** obbliga gli operatori ad effettuare la dovuta diligenza anche per legno e derivati scortati da licenza FLEGT o certificazione CITES.

# Elementi più rilevanti della dovuta diligenza: l'esempio del legno


- Nome scientifico delle specie che compongono il prodotto (ad es. *Abies alba*);
- Geolocalizzazione di ogni appezzamento in cui sono stati tagliati gli alberi;
- Data o durata del periodo in cui è stato effettuato il prelievo legnoso;
- Dimostrazione che il legno non abbia causato deforestazione o degrado forestale;
- Documentazione (autorizzazioni, contratti, fatture, ecc.) necessaria a ricostituire idealmente l'intera catena d'approvvigionamento (dal taglio degli alberi, alle ultime lavorazioni e transazioni commerciali intercorse) e a dimostrare la coerenza e la legalità delle varie componenti.

# Complessità della catena di approvvigionamento



# Dichiarazione di dovuta diligenza

**Prima di immettere i prodotti sul mercato (o di esportarli) è obbligatorio presentare, attraverso il preposto sistema di informazione UE, una dichiarazione contenente:**



- nome, indirizzo e identificazione EORI (Partita IVA/codice fiscale);
- codice TARIC, descrizione e quantità del prodotto;
- indicazione del Paese, di **TUTTI** gli appezzamenti di produzione con la relativa **geo-localizzazione**;
- conferma che la dovuta diligenza è stata condotta conformemente alle prescrizioni del regolamento e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile.

# limiti della dichiarazione di dovuta diligenza



## Due Diligence Statement Limits\*

- ❖ **Maximum 1<sup>st</sup> level DDS reference entries per DDS: 2000**
- ❖ **Maximum number of individual rows of products per DDS: 100**
- ❖ **Maximum number of scientific names per products: 500**
- ❖ **Maximum number of production place rows per products\*\*: 1000**
- ❖ **Maximum number of production place rows per DDS: 10000**
- ❖ **Maximum geolocation data per DDS: 25Mb**



# Sistema di informazione UE

La **Commissione europea** sta ultimando la messa a punto del Sistema che consentirà la registrazione:

- di operatori, commercianti e mandatari;
- delle dichiarazioni di dovuta diligenza, con rilascio di rispettivi numeri di riferimento;
- dell'esito dei controlli delle dichiarazioni di dovuta diligenza.




## The Online Registry

Any operator or trader or their representatives may use a publicly available online version of the Registry. You can use this website to declare that due diligence has been performed for the import, export or domestic production of goods that are in scope of the EU Deforestation Regulation.


### Indicate the origin of the materials

Operators can indicate the exact origins of products and materials by drawing areas on a map, or by providing coordinates individually or in bulk. To make the process as simple as possible for companies working with products from multiple locations, there are options for uploading, copying or re-using location information.



Select one or more points or areas using the map

# Sistema di informazione UE




[https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/deforestation-due-diligence-registry\\_en](https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/deforestation-due-diligence-registry_en)



## Training and User Manuals

Training videos and user manuals will be made available in 2024.  
Training sessions will be planned from September 2024.

The video player thumbnail features a blue background with a play button icon and the European Commission logo.



## Manage statements in bulk through an API

If you are a large operator dealing with many products and suppliers, you will be able manage your Due Diligence Statements in bulk using a machine-to-machine connection to the Registry via an Application Programming Interface (API).

The latest versions of technical specifications for the API can be found [here](#).

# Codici da inserire nelle dichiarazioni doganali



EUROPEAN COMMISSION  
DIRECTORATE-GENERAL  
TAXATION AND CUSTOMS UNION  
Digital delivery of customs and taxation policies  
Customs Tariff

Brussels, 30 September 2024 Ares(2024)6896255

**Subject: TARIC data created for Regulation (EU) 2023/1115 on deforestation and forest degradation**

<https://www.conlegno.eu/eudr-reg-deforestazione>


<b>C716</b>	Avvenuta presentazione di dichiarazione di dovuta diligenza per importazioni/esportazione
<b>C717</b>	Riferimento a dichiarazione di dovuta diligenza pregressa
<b>Y129</b>	Merci non regolamentate dall' <b>EUDR</b>
<b>Y132</b>	Esenzione dovuta a merci prodotte prima del 29 Giugno 2023
<b>Y133</b>	Esenzione dovuta a merci prodotte con materiali che hanno completato il loro ciclo di vita
<b>Y141</b>	Esenzione (fino al 30_06_2025) per micro/piccole imprese che non trattano prodotti <b>EUTR</b>
<b>Y142</b>	Esenzione per attività non commerciali

# Geolocalizzazione

Per la geolocalizzazione di **appezzamenti\*** fino a 4 ha, sono sufficienti le coordinate (longitudine e latitudine) di un singolo punto interno.

Per gli appezzamenti maggiori di 4 ha, vanno considerati i vertici dei poligoni.

Per appezzamento si intende «la porzione di terreno di un unico proprietario caratterizzata da condizioni sufficientemente omogenee da consentire la valutazione del rischio di deforestazione e degrado forestale...»



# File GeoJSON


## GeoJSON testing

You can test your GeoJSON files prior to the launch of the Information System

- Send maximum 3 GeoJSON files that are created in accordance with the [technical documentation](#) to the address indicated in the document. The title of the email should be “EUDR GeoTest - <Name of the company> - Test <number>” (e.g. EUDR GeoTest - company - Test 1). The Commission will provide feedback about the test results.
- Please note that the technical mailbox is for the purpose of exchanging technical information. For questions about the Deforestation Regulation, please see [Deforestation Regulation implementation - European Commission \(europa.eu\)](#)

[https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/deforestation-due-diligence-registry\\_en](https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/deforestation-due-diligence-registry_en)

# Valutazione comparativa dei paesi



A tutti i Paesi del mondo e ad alcune regioni di essi verrà assegnato un livello di rischio (**basso, medio, alto**) di deforestazione e degrado forestale. Tale classificazione verrà pubblicata dalla Commissione europea entro dicembre 2024. Un'anteprima è attesa entro giugno.

# Dovuta diligenza semplificata



Materie prime e prodotti provenienti da Paesi **classificati a basso rischio** vanno incontro alla cosiddetta *due diligence semplificata*, consistente nella sola fase di accesso alle informazioni. In questi casi le verifiche di deforestazione e degrado forestale non sono necessarie, anche se la geolocalizzazione rimane obbligatoria.



# Autorità competenti EUDR e doganali

Le Autorità competenti (AC) controlleranno la conformità dei prodotti



MINISTERO...



Autorità  
 competente  
 (AC)

Autorità  
 doganale  
 (AD)

Il numero di riferimento assegnato alla dichiarazione di dovuta diligenza verrà comunicato all'autorità doganale (AD) al momento della presentazione della dichiarazione. In quel momento le AD verificheranno lo status della dichiarazione mediante l'interfaccia elettronica predisposta dalla Commissione europea.

Le AC, sulla base delle dichiarazioni di dovuta diligenza, notificheranno alle AD la necessità di controllare eventuali approvvigionamenti **prima** della relativa immissione in libera pratica o esportazione. In caso di prodotti non conformi, le AD, su richiesta delle AC, potranno disporre la confisca o la distruzione delle merci.



# Controlli

Ogni Stato membro UE controllerà gli operatori in base al livello di rischio: almeno l'1% (a rischio basso), il 3% (a rischio standard) e 9% (ad alto rischio).




Le Autorità competenti potranno stabilire una frequenza ridotta di controllo per gli operatori e i commercianti che hanno rispettato appieno e in modo continuativo, le prescrizioni del regolamento.

# Autorità competenti

## DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION

### Designated Competent Authorities

In accordance with Article 14, para 2 of Regulation (EU) 2023/1115  
 on Deforestation-Free Products<sup>1</sup>

	<p><b>Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</b>                  Via XX Settembre, 20                  00187 Roma                  +39 06 46651</p>
	<p>Per la parte relativa al legno e ai prodotti legnosi :                  Direzione generale dell'economia montana e delle foreste  <a href="mailto:difor.direzione@pec.politicheagricole.gov.it">difor.direzione@pec.politicheagricole.gov.it</a></p> <p>Per le “commodities” agroalimentari :                  Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari  <a href="mailto:icqrf.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it">icqrf.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it</a></p>

# Informazioni fondamentali

**E' fondamentale consultare quanto pubblicato dalla Commissione europea:**


➤ - linee guida del 2 ottobre 2024

 [https://green-business.ec.europa.eu/publications/guidance-eu-deforestation-regulation\\_en](https://green-business.ec.europa.eu/publications/guidance-eu-deforestation-regulation_en)

➤ - pagina dedicata agli obblighi delle PMI


 [https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/factsheet-smes\\_en](https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/factsheet-smes_en)

➤ - FAQ e altra documentazione


 [https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation\\_en](https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation_en)

# Altro materiale informativo

ANNALS of SILVICULTURAL RESEARCH  
Submission Current Archives About Topics Search  
Home / Archives / Vol. 48 No. 2 (2023): (ongoing issue) / Concept notes  
**Knowledge gaps and research opportunities in the light of the European Union Regulation on deforestation-free products**  
Piermaria Corona  
CREA - Research Centre for Forestry and Wood  
Valerio Di Stefano  
CREA - Research Centre for Forestry and Wood  
Angelo Mariano  
Conlegno



**Il regolamento EUDR contro la deforestazione ed i nuovi obblighi delle imprese.**  
Angelo Mariano, Sebastiano Cerullo, Chiara Cassandro, Simonetta Della Rosa, Sara Zunino  
(Conlegno)



**Impiego delle immagini satellitari nel contesto della due-diligence volta a prevenire l'importazione di legno illegale, la deforestazione ed il degrado forestale.**  
Angelo Mariano<sup>1</sup>, Michele Munafò<sup>2</sup>, Chiara Cassandro<sup>1</sup>, Alice Cavalli<sup>3</sup>, Luca Congedo<sup>2</sup>, Simonetta Della Rosa<sup>1</sup>, Pasquale Dichicco<sup>4</sup>, Chiara Giuliani<sup>2</sup>

**Tavole sinottiche degli obblighi di operatori e commercianti EUDR**  
REDAZIONE | LAVORO IN BOSCO | 10 GIUGNO 2024 | VISITE: 4195

**Forest@**  
Rivista di Selvicoltura ed Ecologia Forestale  
Commenti e Prospettive  
doi: 10.3832/efor4597-021  
vol. 21, pp. 55-59  
**La dovuta diligenza dei prodotti dell'arboricoltura da legno**  
Angelo Mariano | *The due diligence of timber products from forest plantations*

**LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN**  
e la dovuta diligenza del legno e dei prodotti a deforestazione zero



<https://www.conlegno.eu/eudr-reg-deforestazione>

# Scenari EUDR

Il regolamento prevede obblighi differenziati in base alla dimensione delle imprese e alle attività da esse svolte nell'ambito delle catene di produzione, approvvigionamento, trasformazione e vendita dei prodotti a «deforestazione zero»...

## Tavole sinottiche degli obblighi di operatori e commercianti EUDR


REDAZIONE | LAVORO IN BOSCO | 10 GIUGNO 2024 | VISITE: 4195



<https://www.rivistasherwood.it/t/lavoro-in-bosco/tavole-sinottiche-obblighi-eudr.html>

# Scenari EUDR

## Importazione (immissione in libera pratica)



### Obblighi delle imprese **non PMI** e **PMI**:

- ✓ **Esercitare** la dovuta diligenza.
- ✓ **Presentare** la dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) tramite il sistema informativo UE (la DDS deve recare la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti in cui è stato prelevata la materia prima).
- ✓ **Includere** il riferimento della DDS nella dichiarazione doganale.
- ✓ **Comunicare** ai soggetti a valle della catena di fornitura le informazioni necessarie (compresi i riferimenti delle DDS) per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza con rischio nullo o trascurabile.
- ✓ **Conservare**, per almeno cinque anni, la documentazione relativa alla dovuta diligenza e su richiesta, metterla a disposizione dell'autorità competente.

# Scenari EUDR

## Immissione sul mercato di legno nazionale (I)



&



Il proprietario che vende il bosco in piedi **non è operatore EUDR**



L'impresa boschiva che taglia il bosco e vende il legname è **Operatore EUDR**



### Obblighi delle imprese **non PMI e PMI:**

- ✓ **Esercitare** la dovuta diligenza.
- ✓ **Presentare** la dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) tramite il sistema informativo UE (la DDS deve recare la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti in cui è stato prelevata la materia prima).
- ✓ **Comunicare** ai soggetti a valle della catena di fornitura le informazioni necessarie (compresi i riferimenti delle DDS) per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza con rischio nullo o trascurabile.
- ✓ **Conservare**, per almeno cinque anni, la documentazione relativa alla dovuta diligenza e su richiesta, metterla a disposizione dell'autorità competente.

# Scenari EUDR

## Immissione sul mercato di legno nazionale (II)



Il proprietario forestale che taglia il bosco e vende il legname è un operatore EUDR



### Obblighi delle imprese **non PMI** e **PMI**:

- ✓ **Esercitare** la dovuta diligenza.
- ✓ **Presentare** la dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) tramite il sistema informativo UE (la DDS deve recare la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti in cui è stato prelevata la materia prima).
- ✓ **Comunicare** ai soggetti a valle della catena di fornitura le informazioni necessarie (compresi i riferimenti delle DDS) per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza con rischio nullo o trascurabile.
- ✓ **Conservare**, per almeno cinque anni, la documentazione relativa alla dovuta diligenza e su richiesta, metterla a disposizione dell'autorità competente.




# Scenari EUDR

## Trasformazione di legno e derivati in un nuovo prodotto (I)



L'impresa PMI che realizza un nuovo prodotto EUDR utilizzando altri già presenti sul mercato è un operatore



Le **PMI**, per le parti già sottoposte a dovuta diligenza non sono né tenute a effettuarla nuovamente né a presentare una nuova DDS. Invece, sono obbligate a:

- ✓ **Comunicare** alle aziende a valle le informazioni necessarie (per dimostrare che la dovuta diligenza con rischio trascurabile è comunque stata effettuata) e i riferimenti delle DDS inerenti al nuovo prodotto.
- ✓ **Conservare** per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza e metterla, su richiesta, a disposizione dell'autorità competente.

Mantengono la responsabilità della dovuta diligenza effettuata dagli operatori a monte della catena di fornitura.

# Scenari EUDR

## Trasformazione di legno e derivati in un nuovo prodotto (II)



L'impresa non PMI che realizza un nuovo prodotto EUDR utilizzando altri già presenti sul mercato è un operatore



Le aziende **non PMI**, per le parti già sottoposte a dovuta diligenza, sono tenute a:

- ✓ **Accertare** che sia stata effettuata la corretta dovuta diligenza dalle aziende a monte della catena di fornitura.
- ✓ **Presentare** una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) tramite il sistema informativo UE (la dichiarazione può fare riferimento alle DDS pregresse, ma la responsabilità resta in capo all'operatore finale).
- ✓ **Comunicare** ai soggetti a valle della catena di fornitura le informazioni necessarie (compresi i riferimenti delle DDS) per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza con rischio nullo o trascurabile.
- ✓ **Conservare**, per almeno cinque anni, la documentazione relativa alla dovuta diligenza e su richiesta, metterla a disposizione dell'autorità competente.

Mantengono la responsabilità della dovuta diligenza effettuata dagli operatori a monte della catena di fornitura.

# Scenari EUDR

## Messa a disposizione (I)



L'impresa PMI che rivende prodotti EUDR già presenti sul mercato senza trasformatarli è un commerciante



Le PMI, sono tenute a:

✓ **Raccogliere** le seguenti informazioni:

- denominazione commerciale o marchio registrato, indirizzo postale, e-mail, eventuale sito web di **chi gli ha fornito** i prodotti e numeri di riferimento delle relative DDS;
- denominazione commerciale o marchio registrato, indirizzo postale, e-mail, eventuale sito web degli operatori o dei commercianti **ai quali ha fornito** i prodotti interessati (non necessario in caso di vendita al dettaglio).

✓ **Conservare, per almeno cinque anni** dalla data di messa a disposizione sul mercato, le suddette informazioni e fornirle, su richiesta, all'autorità competente a cui deve anche assicurare **l'assistenza necessaria per facilitare i controlli.**

# Scenari EUDR

## Messa a disposizione (II)



L'impresa non PMI che rivende prodotti EUDR già presenti sul mercato senza trasformarli, pur essendo un commerciante, condivide gli obblighi dell'operatore




Le aziende **non PMI**, sono tenute a:

- ✓ **Accertare** che sia stata effettuata la corretta dovuta diligenza dalle aziende a monte della catena di fornitura.
- ✓ **Presentare** una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) tramite il sistema informativo UE (la dichiarazione può fare riferimento alle DDS pregresse, ma la responsabilità resta in capo all'operatore finale).
- ✓ **Comunicare** ai soggetti a valle della catena di fornitura le informazioni necessarie (compresi i riferimenti delle DDS) per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza con rischio nullo o trascurabile.
- ✓ **Conservare**, per almeno cinque anni, la documentazione relativa alla dovuta diligenza e su richiesta, metterla a disposizione dell'autorità competente.

Mantengono la responsabilità della dovuta diligenza effettuata dagli operatori a monte della catena di fornitura.

# Scenari EUDR

## Esportazione



**Obblighi delle imprese non PMI:**

- ✓ **Accertare** che tutte le componenti del prodotto siano state sottoposte ad adeguata dovuta diligenza.
- ✓ **Esercitare** la dovuta diligenza per eventuali componenti del prodotto, mai sottoposte a tale procedura.
- ✓ **Presentare** una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) tramite il sistema informativo UE (la dichiarazione può fare riferimento alle DDS pregresse, ma la responsabilità finale resta in capo all'esportatore).
- ✓ **Includere** il numero di riferimento della DDS nella dichiarazione doganale.
- ✓ **Conservare** per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza e su richiesta metterla a disposizione dell'autorità competente.

# Scenari EUDR

## Prodotti presenti sul mercato prima del 30 dicembre 2024



In caso di rivendita, trasformazione (in un «nuovo» prodotto) o esportazione al di fuori dell'UE di tali prodotti, le imprese PMI e non PMI sono tenute a:

- ✓ **Raccogliere** e mettere a disposizione dei propri clienti e dell'autorità competente prove inconfutabili che tali prodotti siano stati immessi sul mercato prima del 30 dicembre 2024.
- ✓ **Rispettare** - fino al 31/12/2027 - gli obblighi previsti dal Regolamento UE 995/2010 per i prodotti inseriti nell'allegato all'EUTR (ovviamente ciò non riguarda i prodotti a base di legno di nuova inclusione nell'allegato EUDR: carta stampata, carbone, alcune tipologie di sedili, ecc.).

# Scenari EUDR

## Legno e derivati, prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dopo il 30 dicembre 2024



&



In caso di importazione, rivendita, trasformazione (in un «nuovo» prodotto) o esportazione al di fuori dell'UE di tali materiali, l'operatore è obbligato a:

- ✓ **Raccogliere** ed eventualmente mettere a disposizione dei propri clienti e dell'Autorità competente prove inconfutabili che la produzione è avvenuta prima del 29 giugno 2023.
- ✓ **Rispettare** - fino al 31/12/2027 - gli obblighi previsti dal Regolamento UE 995/2010 per i prodotti inseriti nell'allegato EUTR (ovviamente ciò non riguarda i prodotti derivati dal legno - non regolamentati dall'EUTR - ma adesso interessati dall'EUDR: carta stampata, alcune tipologie di sedili, ecc.).



# Scenari EUDR

## Derivati del legno non regolamentati dall'EUTR

In base alle proprie dimensioni, le aziende sono tenute a **Raccogliere e mettere a disposizione** dei propri clienti (e eventualmente dell'Autorità competente), prove certe che tali prodotti siano stati immessi sul mercato prima del 30/12/2024 (se **medie e grandi imprese**) o prima del 30/06/2025 (se **piccole e micro-imprese**).

Queste ultime, **limitatamente ai prodotti a base di legno che non figurano nell'allegato al Regolamento UE 995/2010 (EUTR)**, rispetto alle medie e grandi imprese, hanno 6 mesi in più per raggiungere la conformità all'EUDR.





# Conlegno e l'EUDR



Gli strumenti per la due diligence EUDR di Conlegno saranno presto disponibili.

Oltre ad un percorso guidato di valutazione del rischio (basato su *check list*), il nuovo **Portale Legnok** contiene funzionalità inerenti alla geolocalizzazione delle aree di produzione e all'analisi di eventuali fenomeni di deforestazione e degrado forestale.

# Conlegno e l'EUDR



The image shows a promotional graphic for a webinar. On the left, there is a screenshot of a web browser displaying the LEGNOK interface, which includes a search bar and a login form. The background of the screenshot is a wood grain texture. To the right of the screenshot, the text reads: "WEBINAR STRUMENTI LEGNOK PER LA DUE DILIGENCE EUDR". Below this, a green banner contains the date and time: "15 OTTOBRE 2024 | 16.00 - 17.30", which is circled in red. To the right of the banner is the logo for "conlegno" (consorzio servizi legno sughero).

**L'evento è gratuito, per iscriversi:**

 <https://www.conlegno.eu/archivio-corsi/1175>

# Grazie dell'attenzione



[angelo.mariano@conlegno.eu](mailto:angelo.mariano@conlegno.eu)



<https://www.linkedin.com/in/angelo-mariano-898076224>